## Parlamento europeo

2019-2024



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2023/0133(COD)

27.10.2023

# **EMENDAMENTI 76 - 339**

Progetto di parere Dita Charanzová (PE753.649v02-00)

Brevetti essenziali e modifica del regolamento (UE) 2017/1001

Proposta di regolamento (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))

AM\1288943IT.docx PE754.964v01-00

## **Emendamento 76 Geoffroy Didier**

## Proposta di regolamento Considerando 3

#### Testo della Commissione

(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Emendamento

(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti in vigore in uno Stato membro che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

#### Motivazione

La competenza e la giurisdizione dell'Unione europea sono limitate ai brevetti europei. L'Unione non è competente per quanto riguarda i diritti brevettuali concessi da paesi terzi.

# Emendamento 77 Francisco Guerreiro a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 3

#### Testo della Commissione

(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Emendamento

I brevetti SEP proteggono la (3) tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti in vigore nell'Unione europea che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND), dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or en

## Emendamento 78 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

## Proposta di regolamento Considerando 3

#### Testo della Commissione

(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Emendamento

(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP o un precedente titolare dei brevetti SEP in questione si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

Or. en

Emendamento 79 Geoffroy Didier

AM\1288943IT.docx 5/165 PE754.964v01-00

## Proposta di regolamento Considerando 4

#### Testo della Commissione

**(4)** Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

#### Emendamento

**(4)** Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, il presente regolamento deve essere applicato solo a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Or. en

#### Motivazione

European Union competence and jurisdiction is limited to European patents. The Union does not have jurisdiction in respect of patent rights granted by non-EU states. Furthermore, the Regulation is premised on the understanding that there are concerns about SEP licensing

PE754.964v01-00 6/165 AM\1288943IT.docx

generally and in particular about SEP licensing in future IoT industries. However current evidence is inconclusive (see the "Empirical Assessment"). Better Regulation requires that any intervention in markets be evidence based. The Regulation should therefore apply where significant difficulties or inefficiencies are indeed observed but not otherwise. Applying the current regulation retroactively as per point Art 1.2.(b) to standards already adopted before the entry into force of this regulation would create massive legal uncertainty in relation to existing rights, both for SEP owners and implementers who have already concluded contracts granting them the right to use those SEPs.

## Emendamento 80 Maria Grapini

## Proposta di regolamento Considerando 4

#### Testo della Commissione

**(4)** Per alcuni casi d'uso delle norme. ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati di

#### Emendamento

Per alcuni casi d'uso delle norme. **(4)** ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, il presente regolamento deve essere applicato solo a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND *non* danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Or. en

## Emendamento 81 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

## Proposta di regolamento Considerando 4

#### Testo della Commissione

**(4)** Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della rovalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati di

#### Emendamento

**(4)** Per alcuni casi d'uso delle norme esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le

PE754.964v01-00 8/165 AM\1288943IT.docx

determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo. quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Or. en

Emendamento 82 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

## Proposta di regolamento Considerando 4

#### Testo della Commissione

(4) Per alcuni casi d'uso delle norme, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless, esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere

#### Emendamento

**(4)** Per alcuni casi d'uso delle norme esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, le procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di

applicate a casi d'uso identificati di determinate norme o parti di esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo esse per le quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo *nel mercato unico*.

Or. en

Emendamento 83
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Se da un lato la trasparenza nella

concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti e di casi d'uso emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare

soppresso

PE754.964v01-00 10/165 AM\1288943IT.docx

Or. en

**Emendamento 84 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

*(5)* Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti e di casi d'uso emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.

soppresso

Or. en

#### Motivazione

European Union competence and jurisdiction is limited to European patents. The Union does

AM\1288943IT.docx 11/165 PE754.964v01-00

not have jurisdiction in respect of patent rights granted by non-EU states. Furthermore, the Regulation is premised on the understanding that there are concerns about SEP licensing generally and in particular about SEP licensing in future IoT industries. However current evidence is inconclusive (see the "Empirical Assessment"). Better Regulation requires that any intervention in markets be evidence based. The Regulation should therefore apply where significant difficulties or inefficiencies are indeed observed but not otherwise. Applying the current regulation retroactively as per point Art 1.2.(b) to standards already adopted before the entry into force of this regulation would create massive legal uncertainty in relation to existing rights, both for SEP owners and implementers who have already concluded contracts granting them the right to use those SEPs.

Emendamento 85 Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

*(5)* Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti e di casi d'uso emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare

soppresso

PE754.964v01-00 12/165 AM\1288943IT.docx

## Emendamento 86 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

## Proposta di regolamento Considerando 5

#### Testo della Commissione

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti e di casi d'uso emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente *regolamento* e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.

### Emendamento

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti e di casi d'uso emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP. Tuttavia, l'inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento di norme che sono state pubblicate prima della sua entrata in vigore non dovrebbe incidere sulle licenze già in vigore.

Or. en

## Emendamento 87 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

## Proposta di regolamento Considerando 5

#### Testo della Commissione

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per *i fallimenti* del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie nascenti e di casi d'uso emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.

#### Emendamento

(5) Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per i casi d'uso delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per le *inefficienze* del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione di tecnologie innovative o lo sviluppo di tecnologie e di casi d'uso. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i casi d'uso rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.

Or. en

Emendamento 88
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

PE754.964v01-00 14/165 AM\1288943IT.docx

#### Testo della Commissione

## Emendamento

(7 bis) Poiché le norme aperte ed esenti da royalty sono fondamentali per lo sviluppo della nostra società digitale, compreso lo sviluppo di software aperto, impediscono pratiche di "vendor lock-in" e altri ostacoli all'interoperabilità, promuovono la scelta tra fornitori e soluzioni tecnologiche, garantiscono la piena concorrenza sul mercato e l'innovazione, il presente regolamento si dovrebbe applicare a tali norme, senza scoraggiare i titolari di brevetti SEP dall'innovare e dal partecipare allo sviluppo di norme aperte.

Or. en

**Emendamento 89 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

*Emendamento* 

(8) Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla royalty aggregata e alla determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi come riferimenti alle royalty aggregate e alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dai portatori di interessi che effettuano la notifica o dalle parti del procedimento.

soppresso

Or. en

#### *Motivazione*

La competenza e la giurisdizione dell'Unione europea si limitano ai brevetti europei. L'Unione non è competente per quanto riguarda i diritti brevettuali concessi da paesi terzi.

## Emendamento 90 Francisco Guerreiro a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

soppresso

(8) Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla royalty aggregata e alla determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi come riferimenti alle royalty aggregate e alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dai portatori di interessi che effettuano la notifica o dalle parti del procedimento.

Or. en

## Emendamento 91 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

## Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla royalty aggregata e alla determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi come riferimenti alle royalty aggregate e alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dai portatori di interessi che effettuano la notifica o dalle parti del procedimento.

#### Emendamento

Emendamento

(8) Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla royalty aggregata e alla determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi come riferimenti alle royalty aggregate e alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dalle parti, tra un titolare di brevetti SEP e un utilizzatore. Quando si fa riferimento alla royalty aggregata e alla determinazione delle condizioni FRAND è necessario tenere conto delle circostanze commerciali.

Or. en

PE754.964v01-00 16/165 AM\1288943IT.docx

## **Emendamento 92 Geoffroy Didier**

## Proposta di regolamento Considerando 10

#### Testo della Commissione

(10) Poiché esistono procedure specifiche per valutare la validità e la violazione dei brevetti, il presente regolamento non dovrebbe avere alcuna incidenza su tali procedure.

#### Emendamento

(10) Poiché esistono procedure specifiche per valutare la validità e la violazione dei brevetti, il presente regolamento non dovrebbe avere alcuna incidenza su tali procedure. È pertanto necessario che la procedura proposta di determinazione delle condizioni FRAND abbia luogo parallelamente a tali procedure, fatta eccezione per i casi in cui è coinvolta una PMI in qualità di parte convenuta.

Or. en

#### Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'articolo 56, paragrafo 4.

Emendamento 93
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 13

## Testo della Commissione

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi

## **Emendamento**

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi

terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche. Il registro elettronico e la banca dati dovrebbero fungere da punti di riferimento principali per gli utenti, fornendo a titolo gratuito informazioni accessibili sui brevetti SEP. Le informazioni rese accessibili non dovrebbero essere soggette a condizioni per la concessione di licenze, in modo da poter essere usate liberamente.

Or. en

Emendamento 94 Geoffroy Didier

## Proposta di regolamento Considerando 13

## Testo della Commissione

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica

## Emendamento

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica

PE754.964v01-00 18/165 AM\1288943IT.docx

del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale della determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Or. en

#### Motivazione

Per coerenza con l'eliminazione del meccanismo di royalty aggregate.

## Emendamento 95 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

## Proposta di regolamento Considerando 13

#### Testo della Commissione

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui

#### Emendamento

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui

brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI e le start-up, il centro di competenza dovrebbe offrire *loro* assistenza. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Or. en

## Emendamento 96 Maria Grapini

## Proposta di regolamento Considerando 13

### Testo della Commissione

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le

### Emendamento

(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico e una banca dati elettronica contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le

PE754.964v01-00 20/165 AM\1288943IT.docx

relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP. Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI e le microimprese, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI e alle microimprese. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Or. en

Emendamento 97
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche il titolare dei brevetti SEP a pianificare il

Emendamento

soppresso

rendimento atteso dall'investimento. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È pertanto necessario rendere pubbliche le informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

Or. en

**Emendamento 98 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche il titolare dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È pertanto necessario rendere pubbliche le informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

soppresso

Or. en

#### Motivazione

Per coerenza con l'eliminazione del meccanismo di royalty aggregate.

Emendamento 99 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

## Proposta di regolamento Considerando 15

#### Testo della Commissione

Conoscere l'importo totale della (15)royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche il titolare dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È pertanto necessario rendere pubbliche le informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

#### Emendamento

Conoscere l'importo totale della (15)royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche i titolari dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento e gli utilizzatori di brevetti SEP a stimare il costo dell'integrazione nella norma nei loro prodotti. La pubblicazione della rovalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. È pertanto necessario rendere pubbliche le informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

Or. en

Emendamento 100 Francisco Guerreiro a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Considerando 16

soppresso

I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui

PE754.964v01-00 24/165 AM\1288943IT.docx

portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

Or. en

**Emendamento 101 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

I titolari di brevetti SEP *(16)* dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti

soppresso

SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

Or. en

**Emendamento 102 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dopo la notifica di una norma *oppure, se anteriore, la determinazione di* 

Emendamento

(18) Dopo la notifica di una norma, il centro di competenza aprirà la

PE754.964v01-00 26/165 AM\1288943IT.docx

una royalty aggregata, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri. registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

Or. en

Emendamento 103 Maria Grapini

## Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dopo la notifica di una norma *oppure, se anteriore, la determinazione di una royalty aggregata*, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

#### Emendamento

(18) Dopo la notifica di una norma, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

Or. en

Emendamento 104
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dopo la notifica di una norma *oppure, se anteriore, la determinazione di una royalty aggregata*, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

## Emendamento

(18) Dopo la notifica di una norma, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

Or. en

## Emendamento 105 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

## Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dopo la notifica di una norma *oppure, se anteriore, la determinazione di una royalty aggregata*, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

#### Emendamento

(18) Dopo la notifica di una norma, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.

Or. en

Emendamento 106
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.

Emendamento

soppresso

Or. en

**Emendamento 107 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) I titolari di brevetti SEP possono soppresso

PE754.964v01-00 28/165 AM\1288943IT.docx

effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.

Or. en

#### Motivazione

La disposizione conferisce all'EUIPO, un organo amministrativo dell'UE, poteri che sostituiscono le decisioni dei giudici nazionali e il tribunale unificato dei brevetti. Non è stato presentato alcun motivo per giustificare una limitazione o un ostacolo all'esercizio dei diritti fondamentali (ad esempio, i diritti di proprietà intellettuale o il diritto di accesso ai tribunali: cfr. articoli 16, 17, 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Il rispetto dell'accordo TRIPS dell'OMC è richiesto anche dall'UE insieme agli Stati membri dell'UE. Esso è in contrasto con l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva di applicazione (2004/48/CE).

Emendamento 108 Maria Grapini

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

**Emendamento** 

(20) I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.

soppresso

Or. en

Emendamento 109 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Considerando 20

AM\1288943IT.docx 29/165 PE754.964v01-00

#### Testo della Commissione

(20) I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato. In tal caso i titolari di brevetti SEP non dovrebbero però essere in grado di riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo.

#### **Emendamento**

(20) I titolari di brevetti SEP possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del termine indicato.

Or. en

Emendamento 110 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

## Emendamento

(20 bis) I titolari di brevetti SEP sono tenuti a concedere in licenza a condizioni FRAND e pertanto non devono discriminare rifiutando una licenza a un licenziatario disposto ad accettare le condizioni di una licenza FRAND, indipendentemente dalla posizione del potenziale licenziatario nella rispettiva catena del valore.

Or. en

Emendamento 111 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la

## Emendamento

(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la

PE754.964v01-00 30/165 AM\1288943IT.docx

modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento.

modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento. Per mantenere la trasparenza, dovrebbe essere resa pubblica una registrazione delle modifiche apportate al registro dei brevetti SEP.

Or. en

## **Emendamento 112 Geoffroy Didier**

## Proposta di regolamento Considerando 23

#### Testo della Commissione

Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento.

#### Emendamento

Il titolare di un brevetto SEP può (23)anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.

Or. en

#### Motivazione

La disposizione conferisce all'EUIPO, un organo amministrativo dell'UE, poteri che sostituiscono le decisioni dei giudici nazionali e il tribunale unificato dei brevetti. La cancellazione dal registro rende un brevetto inapplicabile (ossia lo priva di qualsiasi valore).

## Emendamento 113 Maria Grapini

## Proposta di regolamento Considerando 23

#### Testo della Commissione

Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento.

## Emendamento

(23) Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.

Or. en

## Emendamento 114 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

## Proposta di regolamento Considerando 24

## Testo della Commissione

(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in

#### **Emendamento**

(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in

PE754.964v01-00 32/165 AM\1288943IT.docx

modo aleatorio da valutatori indipendenti selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.

modo aleatorio *e anonimo* da valutatori indipendenti selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.

Or. en

## Emendamento 115 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

## Proposta di regolamento Considerando 24

#### Testo della Commissione

(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.

#### Emendamento

(24) Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti *e imparziali* selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.

Or. en

Emendamento 116
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 25

#### Testo della Commissione

(25) Tali verifiche del carattere essenziale dovrebbero essere effettuate su un campione dei portafogli di brevetti SEP, così da garantire che dal campione si possano ottenere risultati statisticamente validi. I risultati delle verifiche a campione

## Emendamento

(25) Tali verifiche del carattere essenziale dovrebbero essere effettuate su un campione dei portafogli di brevetti SEP, così da garantire che dal campione si possano ottenere risultati statisticamente validi. I risultati delle verifiche a campione

AM\1288943IT.docx 33/165 PE754.964v01-00

del carattere essenziale dovrebbero determinare il rapporto tra i brevetti SEP sottoposti a verifica con esito positivo e la totalità dei brevetti SEP registrati da ciascun titolare. Il tasso di essenzialità dovrebbe essere aggiornato su base annua.

del carattere essenziale dovrebbero determinare il rapporto tra i brevetti SEP sottoposti a verifica con esito positivo e la totalità dei brevetti SEP registrati da ciascun titolare.

Or. en

**Emendamento 117 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

I titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

soppresso

Or. en

# Emendamento 118 Francisco Guerreiro a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

I titolari *o gli utilizzatori* di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

#### Emendamento

I titolari di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.

Or. en

Emendamento 119 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) È opportuno che nel registro figurino tutte le valutazioni del carattere

Emendamento

(27) È opportuno che nel registro figurino *volontariamente* tutte le

AM\1288943IT.docx 35/165 PE754.964v01-00

essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro.

valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro.

Or en

Emendamento 120 Francisco Guerreiro a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 30

### Testo della Commissione

(30) È necessario garantire che la registrazione e i conseguenti obblighi previsti dal presente regolamento non vengano elusi cancellando il brevetto SEP dal registro. Nel caso in cui un valutatore ritenga che un brevetto SEP iscritto nel corrispondente registro non sia essenziale, solo il titolare del brevetto SEP può richiederne la cancellazione dal registro e può farlo solo una volta che si sia concluso il processo di campionamento *annuale* e che sia stata stabilita e pubblicata la proporzione di brevetti realmente essenziali del campione.

### Emendamento

(30) È necessario garantire che la registrazione e i conseguenti obblighi previsti dal presente regolamento non vengano elusi cancellando il brevetto SEP dal registro. Nel caso in cui un valutatore ritenga che un brevetto SEP iscritto nel corrispondente registro non sia essenziale, solo il titolare del brevetto SEP può richiederne la cancellazione dal registro e può farlo solo una volta che si sia concluso il processo di campionamento e che sia stata stabilita e pubblicata la proporzione di brevetti realmente essenziali del campione.

Or. en

Emendamento 121 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

PE754.964v01-00 36/165 AM\1288943IT.docx

## Proposta di regolamento Considerando 31

#### Testo della Commissione

Le finalità dell'impegno FRAND (31)sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque e ragionevoli e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede.

#### Emendamento

Le finalità dell'impegno FRAND (31)sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede.

Or. en

Emendamento 122 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

## Proposta di regolamento Considerando 32

### Testo della Commissione

La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND.

#### Emendamento

(32)La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali *e imparziali* di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 123
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 33

Testo della Commissione

(33) La determinazione delle condizioni FRAND rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND

Emendamento

soppresso

PE754.964v01-00 38/165 AM\1288943IT.docx

prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso di norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.

Or. en

**Emendamento 124 Geoffroy Didier** 

## Proposta di regolamento Considerando 33

### Testo della Commissione

La determinazione delle condizioni FRAND rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso di norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.

#### Emendamento

(33) La determinazione delle condizioni FRAND rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP.

Or. en

## Motivazione

European Union competence and jurisdiction is limited to European patents. The Union does not have jurisdiction in respect of patent rights granted by non-EU states. Furthermore, the Regulation is premised on the understanding that there are concerns about SEP licensing generally and in particular about SEP licensing in future IoT industries. However current

 evidence is inconclusive (see the "Empirical Assessment"). Better Regulation requires that any intervention in markets be evidence based. The Regulation should therefore apply where significant difficulties or inefficiencies are indeed observed but not otherwise. Applying the current regulation retroactively as per point Art 1.2.(b) to standards already adopted before the entry into force of this regulation would create massive legal uncertainty in relation to existing rights, both for SEP owners and implementers who have already concluded contracts granting them the right to use those SEPs.

## Emendamento 125 Maria Grapini

## Proposta di regolamento Considerando 33

#### Testo della Commissione

La determinazione delle condizioni (33)FRAND rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso di norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.

#### Emendamento

(33) La determinazione delle condizioni FRAND rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP.

Or. en

Emendamento 126 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Considerando 33

PE754.964v01-00 40/165 AM\1288943IT.docx

## Testo della Commissione

La determinazione delle condizioni FRAND rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso di norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.

#### **Emendamento**

Nel caso in cui una o più parti avviino una determinazione delle condizioni FRAND, questo rappresenterebbe un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono i casi d'uso di norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND

Or. en

Emendamento 127
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 34

#### Testo della Commissione

(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere

#### Emendamento

(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito.

esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

Or. en

**Emendamento 128 Geoffroy Didier** 

## Proposta di regolamento Considerando 34

## Testo della Commissione

Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e

## Emendamento

(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo *e risolvere eventuali contenziosi in corso* o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. Le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

PE754.964v01-00 42/165 AM\1288943IT.docx

che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

Or. en

#### Motivazione

La prosecuzione unilaterale non è utile in quanto non ha alcuna possibilità di essere accolta dalla parte che non accetta. Sembra inopportuno introdurre misure punitive nel presente regolamento.

Emendamento 129 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Considerando 34

#### Testo della Commissione

Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. *La parte o* le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

### Emendamento

(34) Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo *e risolvere eventuali contenziosi in corso* o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. Le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

## Emendamento 130 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

## Proposta di regolamento Considerando 34

## Testo della Commissione

(34)Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

#### Emendamento

(34)Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura. Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

Or. en

Emendamento 131
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Considerando 35

L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo

#### Emendamento

(35)L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. Nessun processo di determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe impedire l'accesso agli organi giurisdizionali. Ciascuna delle parti dovrebbe poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure.

la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

Or. en

## **Emendamento 132 Geoffroy Didier**

## Proposta di regolamento Considerando 35

#### Testo della Commissione

(35)L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione

### Emendamento

L'obbligo di avviare la (35)determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti di affrontare le questioni inerenti alla violazione e alla validità dei brevetti SEP. **Pertanto la** determinazione delle condizioni FRAND deve aver luogo parallelamente al procedimento giudiziario, fatta eccezione per i casi in cui è coinvolta una PMI in qualità di parte convenuta. Ciascuna delle parti dovrebbe poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio

PE754.964v01-00 46/165 AM\1288943IT.docx

per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento *ma le* parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure.

Or. en

## Emendamento 133 Maria Grapini

## Proposta di regolamento Considerando 35

#### Testo della Commissione

L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura

#### Emendamento

L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti di affrontare le questioni inerenti alla violazione e alla validità dei brevetti SEP. **Pertanto la** determinazione delle condizioni FRAND deve aver luogo parallelamente al procedimento giudiziario, fatta eccezione per i casi in cui è coinvolta una PMI in qualità di parte convenuta. Ciascuna delle parti dovrebbe poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un

finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI e le microimprese, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure.

Or. en

Emendamento 134 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) L'obbligo di avviare la

(35) L'obbligo di avviare la

PE754.964v01-00 48/165 AM\1288943IT.docx

determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che. dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a

determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna *riguardo* alla determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

## Emendamento 135 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

## Proposta di regolamento Considerando 35

### Testo della Commissione

L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le

### Emendamento

L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le

parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI e le start-up, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

Or. en

## Emendamento 136 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

## Proposta di regolamento Considerando 36

## Testo della Commissione

Ouando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un conciliatore dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta del conciliatore spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

## Emendamento

(36)Ouando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un *panel di* tre conciliatori dall'elenco istituito a tale scopo, dove due conciliatori sono selezionati da ciascuna parte singolarmente mentre il terzo è selezionato di comune accordo. In caso di disaccordo, la scelta del terzo conciliatore spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi. a meno che entrambe le parti non concordino una proroga, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in

qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

## Emendamento 137 Maria Grapini

## Proposta di regolamento Considerando 36

### Testo della Commissione

(36)Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un conciliatore dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta del conciliatore spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

#### Emendamento

Quando danno avvio alla (36)determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un conciliatore dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta del conciliatore spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro sei mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

## **Emendamento 138 Geoffroy Didier**

## Proposta di regolamento Considerando 37

## Testo della Commissione

(37) Una volta nominato il conciliatore, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle

#### Emendamento

(37) Una volta nominato il conciliatore, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle

PE754.964v01-00 52/165 AM\1288943IT.docx

condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti.

Or. en

#### *Motivazione*

Per coerenza con la proposta secondo cui entrambe le parti dovrebbero concordare sul fatto di portare avanti la determinazione delle condizioni FRAND. Nessuna prosecuzione unilaterale.

Emendamento 139
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 37

### Testo della Commissione

(37) Una volta nominato il conciliatore, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

### Emendamento

(37) Una volta nominato il conciliatore, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti.

Or. en

Emendamento 140 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Considerando 37

AM\1288943IT.docx 53/165 PE754.964v01-00

#### Testo della Commissione

(37) Una volta nominato il conciliatore, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.

#### **Emendamento**

(37) Una volta nominato il conciliatore, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti.

Or. en

Emendamento 141 Maria Grapini

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del conciliatore, l'altra parte può chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il conciliatore adotti una raccomandazione per la determinazione delle condizioni FRAND sulla base delle informazioni che è stato in grado di esaminare.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 142
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

Se una parte avvia un procedimento

**Emendamento** 

(40) Se una parte avvia un procedimento

PE754.964v01-00 54/165 AM\1288943IT.docx

(40)

in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il conciliatore o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta dell'altra parte.

in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il conciliatore o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta di una parte.

Or. en

Emendamento 143 Maria Grapini

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

Il regolamento rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di brevetti (articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), sebbene includa una restrizione alla possibilità di ottenere protezione per un brevetto SEP che non sia stato registrato entro un certo termine e introduca l'obbligo di procedere alla determinazione delle condizioni FRAND prima di far valere in giudizio i singoli brevetti SEP. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE permette di limitare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano ad obiettivi di interesse

Emendamento

soppresso

generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere l'essenza stessa dei diritti così garantiti<sup>39</sup>. In tal senso, il presente regolamento risponde a un interesse pubblico in quanto fornisce informazioni e garantisce risultati uniformi, aperti e prevedibili sui brevetti SEP a livello di Unione, a beneficio dei titolari e degli utilizzatori di brevetti SEP, nonché degli utilizzatori finali. L'obiettivo è la diffusione della tecnologia a vantaggio reciproco dei titolari e degli utilizzatori dei brevetti SEP. Inoltre le norme sulla determinazione delle condizioni FRAND sono temporanee e quindi limitate; il loro obiettivo è migliorare e snellire il processo ma non sono in definitiva vincolanti.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, ECLI:EU:C:1979:290, punto 32; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, ECLI:EU:C:1999:332, punto 15, e sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punti 17 e 18.

<sup>40</sup> La procedura di conciliazione segue le condizioni per il ricorso obbligatorio alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come condizione per la ricevibilità di un'azione giudiziaria, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Alassini e altri, cause riunite da C-317/08 a C-320/08, e nella sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli/Banco Popolare Società Cooperativa, C-75/16, tenendo conto delle specificità della concessione delle licenze

Or. en

**Emendamento 144 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

**Emendamento** 

(42) Il regolamento rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di brevetti (articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), sebbene includa una restrizione alla possibilità di ottenere protezione per un brevetto SEP che non sia stato registrato entro un certo termine e introduca l'obbligo di procedere alla determinazione delle condizioni FRAND prima di far valere in giudizio i singoli brevetti SEP. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE permette di limitare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, a condizione che

sia rispettato il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere l'essenza stessa dei diritti così garantiti<sup>39</sup>. In tal senso, il presente regolamento risponde a un interesse pubblico in quanto fornisce informazioni e garantisce risultati uniformi, aperti e prevedibili sui brevetti SEP a livello di Unione, a beneficio dei titolari e degli utilizzatori di brevetti SEP,

nonché degli utilizzatori finali. L'obiettivo

vantaggio reciproco dei titolari e degli utilizzatori dei brevetti SEP. Inoltre le

è la diffusione della tecnologia a

soppresso

norme sulla determinazione delle condizioni FRAND sono temporanee e quindi limitate; il loro obiettivo è migliorare e snellire il processo ma non sono in definitiva vincolanti.<sup>40</sup>

40 La procedura di conciliazione segue le condizioni per il ricorso obbligatorio alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come condizione per la ricevibilità di un'azione giudiziaria, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Alassini e altri, cause riunite da C-317/08 a C-320/08, e nella sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli/ Banco Popolare Società Cooperativa, C-75/16, tenendo conto delle specificità della concessione delle licenze per i brevetti SEP.

Or. en

**Emendamento 145 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Nel determinare *le royalty* 

(44) Nel determinare le condizioni

PE754.964v01-00 58/165 AM\1288943IT.docx

<sup>39</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, Hauer/ Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, ECLI:EU:C:1979:290, punto 32; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG/ Hauptzollamt Gronau, C-256/87, ECLI:EU:C:1999:332, punto 15, e sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Hubert Wachauf/ Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punti 17 e 18.

aggregate e le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali<sup>42</sup> e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"<sup>43</sup>. I conciliatori dovrebbero inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla royalty aggregata o, in assenza di queste, dovrebbero chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.

FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, delle linee direttrici orizzontali<sup>42</sup> e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali" <sup>43</sup>. I conciliatori dovrebbero inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla *determinazione delle condizioni FRAND* o, in assenza di queste, dovrebbero chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.

Or en

#### Motivazione

Per coerenza con l'eliminazione del meccanismo di royalty aggregate.

Emendamento 146
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Nel determinare *le royalty* 

(44) Nel determinare le condizioni

AM\1288943IT.docx 59/165 PE754.964v01-00

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Comunicazione della Commissione -Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Comunicazione della Commissione -Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

aggregate e le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali<sup>42</sup> e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"43. I conciliatori dovrebbero inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla royalty aggregata o, in assenza di queste, dovrebbero chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.

FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali<sup>42</sup> e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"43. I conciliatori dovrebbero inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla determinazione delle condizioni FRAND o, in assenza di queste, dovrebbero chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.

Or. en

Emendamento 147
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(45 bis) Inoltre, è importante garantire che le nuove norme dell'UE e la loro attuazione non compromettano la leadership tecnologica dell'UE in materia di innovazione.

PE754.964v01-00 60/165 AM\1288943IT.docx

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Comunicazione della Commissione -Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Comunicazione della Commissione -Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).

## **Emendamento 148 Geoffroy Didier**

## Proposta di regolamento Considerando 46

## Testo della Commissione

Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti **SEP**, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per *i loro brevetti SEP*. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

## Emendamento

(46)Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero inoltre agevolare la concessione di licenze per le PMI titolari di brevetti SEP, al fine di garantire un rendimento equo dei loro investimenti e incoraggiare la partecipazione delle PMI all'elaborazione delle norme. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio minori oneri amministrativi, tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

Or. en

#### Motivazione

La Commissione europea ha attivamente promosso e finanziato la partecipazione delle PMI europee ai processi volti a elaborare le norme dell'UE e a brevettare le loro invenzioni. Il presente regolamento dovrebbe essere coerente con tale politica imperativa e dovrebbe cercare di promuovere le ambizioni tecnologiche europee, anche favorendo la crescita dei campioni tecnologici europei.

## Emendamento 149 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

## Proposta di regolamento Considerando 46

### Testo della Commissione

(46)Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.

#### Emendamento

(46)Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle start-up e delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI e start*up* dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND

PE754.964v01-00 62/165 AM\1288943IT.docx

## **Emendamento 150 Geoffroy Didier**

## Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

Al fine di *integrare alcuni elementi* non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>44</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)Al fine di *indirizzare e sviluppare* correttamente l'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla determinazione delle pertinenti norme o all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>44</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

## Motivazione

Nell'ambito di applicazione dovrebbero rientrare solo le norme e i casi d'uso futuri in cui vi è la prova che danno luogo a inefficienze.

Emendamento 151 Maria Grapini

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

Al fine di *integrare alcuni elementi* non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>44</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

#### Emendamento

Al fine di *indirizzare e sviluppare* correttamente l'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla determinazione delle pertinenti norme o all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>44</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

PE754.964v01-00 64/165 AM\1288943IT.docx

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

## Emendamento 152 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

## Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>44</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

## Emendamento

Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme o all'individuazione dei casi d'uso delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>44</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

## Emendamento 153 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

## Proposta di regolamento Considerando 48

#### Testo della Commissione

Al fine di garantire condizioni (48)uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento. adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (EU) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup>.

(48)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. I valutatori e i conciliatori dovrebbero sempre possedere requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti per esercitare le loro funzioni. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (EU) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup>.

PE754.964v01-00 66/165 AM\1288943IT.docx

Emendamento

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali

relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

## **Emendamento 154 Geoffroy Didier**

## Proposta di regolamento Considerando 48

#### Testo della Commissione

(48)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (EU) n. 182/2011 del Parlamento europeo e

#### Emendamento

(48)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (EU) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup>.

del Consiglio<sup>45</sup>.

45.70

<sup>45</sup> Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>45</sup> Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

#### Motivazione

Nell'ambito di applicazione dovrebbero rientrare solo le norme e i casi d'uso futuri in cui vi è la prova che danno luogo a inefficienze.

Emendamento 155
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 48

## Testo della Commissione

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente

## Emendamento

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente

PE754.964v01-00 68/165 AM\1288943IT.docx

regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (EU) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup>.

regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup>.

Or. en

## Emendamento 156 Maria Grapini

## Proposta di regolamento Considerando 48

## Testo della Commissione

(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la

## Emendamento

(48) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (EU) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup>.

metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (EU) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup>.

Or. en

# **Emendamento 157 Geoffroy Didier**

## Proposta di regolamento Considerando 49

### Testo della Commissione

(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup> dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i

### Emendamento

(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup> dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i

PE754.964v01-00 70/165 AM\1288943IT.docx

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per *il calcolo delle royalty aggregate e* la determinazione delle condizioni FRAND.

poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 158
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

## Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup> dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per *il calcolo delle royalty aggregate e* la determinazione delle condizioni FRAND.

(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup> dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

Emendamento

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

## Emendamento 159 Maria Grapini

## Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup> dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per *il calcolo delle royalty aggregate e* la determinazione delle condizioni FRAND.

#### Emendamento

(49) Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>46</sup> dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 160 Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

### Emendamento

(52 bis) In quanto membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si impegna a promuovere un sistema commerciale multilaterale, aperto e basato su regole nell'ambito dell'OMC. Qualsiasi misura introdotta dall'Unione che incida sugli scambi deve essere conforme all'OMC. Inoltre, tutte le misure introdotte

PE754.964v01-00 72/165 AM\1288943IT.docx

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

dall'Unione che incidono sugli scambi devono tenere conto della possibile risposta dei partner commerciali dell'Unione e garantire che l'applicazione della misura non sia percepita come una misura protezionistica unilaterale. Qualsiasi potenziale minaccia nei confronti dell'accordo TRIPS deve essere presa in considerazione prima dell'applicazione della presente normativa.

Or. en

Emendamento 161 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

#### Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono in vigore in uno o più Stati membri e sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.

Or. en

Emendamento 162 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

AM\1288943IT.docx 73/165 PE754.964v01-00

#### Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

#### Emendamento

2. Conformemente all'articolo 66, il presente regolamento si applica ai brevetti che sono in vigore in uno o più Stati membri e sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

Or. en

**Emendamento 163 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

#### Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che *sono in vigore in uno o più Stati membri e* sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

Or. en

#### Motivazione

Il regolamento copre i brevetti europei essenziali e per i quali è stato assunto un impegno FRAND. L'Unione europea non è competente per quanto riguarda i diritti brevettuali concessi da paesi terzi.

PE754.964v01-00 74/165 AM\1288943IT.docx

# Emendamento 164 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

# Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

#### Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il *titolare attuale del brevetto SEP o un precedente* titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

Or. en

Emendamento 165
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

# Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

#### Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che *sono in vigore in uno o più Stati membri e* sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND),

Emendamento 166 Francisco Guerreiro a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

soppresso

Or. en

Emendamento 167 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

soppresso

Or. en

Emendamento 168 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

soppresso

Emendamento 169 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

#### Emendamento

(a) qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, e

Or. en

**Emendamento 170 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) dopo l'entrata in *vigore* del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

#### Emendamento

(a) *3 anni* dopo l'entrata in *applicazione* del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;

Or. en

**Emendamento 171 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente

soppresso

AM\1288943IT.docx 77/165 PE754.964v01-00

Or. en

#### Motivazione

The Competence Centre will have to be built from the ground-up and will have significant new obligations. The implementation period of 2 years foreseen by the proposal will not be sufficient to get the EUIPO ready. An additional period of 3 years for the registration obligations is necessary, to allow sufficient time for technical implementation and capacity building to ensuring the EUIPO systems and administrative procedures are fully operational, with sufficient guardrails relating to security and data protection. This is also necessary in order to avoid any disruption of potentially already ongoing negotiations or litigation processes, and any highly disruptive bottleneck effects from potentially existing standards being captured in the scope. Indeed, this could create incentives for additional patent holdout behaviour, to the detriment of SEP holders and their IP rights. The Regulation should only apply to future standards.

Emendamento 172 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.

soppresso

Or. en

Emendamento 173 Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.

soppresso

Emendamento 174
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.

soppresso

Or. en

Emendamento 175 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.

soppresso

Or. en

Emendamento 176 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66.

(b) la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, ha istituito, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse.

AM\1288943IT.docx 79/165 PE754.964v01-00

**Emendamento 177** 

Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano ai brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.

Or. en

**Emendamento 178 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano ai brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4.

soppresso

soppresso

Or. en

Motivazione

Paragrafi non più necessari nell'ambito della struttura riveduta.

Emendamento 179 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

PE754.964v01-00 80/165 AM\1288943IT.docx

#### Testo della Commissione

#### Emendamento

4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3.

soppresso

Or. en

Emendamento 180 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

#### Testo della Commissione

4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3.

#### Emendamento

Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno *e non hanno mai dato* luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse, ai fini del paragrafo 3. La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l'elenco almeno una volta all'anno.

# **Emendamento 181 Geoffroy Didier**

# Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

#### Testo della Commissione

4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND *non* danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui *istituisce un elenco di* tali casi d'uso, norme o parti di esse, *ai fini del paragrafo 3*.

#### Emendamento

4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui *include* tali casi d'uso, norme o parti di esse, *nell'ambito di applicazione del regolamento*.

Or. en

#### Motivazione

European Union competence and jurisdiction is limited to European patents. The Union does not have jurisdiction in respect of patent rights granted by non-EU states. Furthermore, the Regulation is premised on the understanding that there are concerns about SEP licensing generally and in particular about SEP licensing in future IoT industries. However current evidence is inconclusive (see the "Empirical Assessment"). Better Regulation requires that any intervention in markets be evidence based. The Regulation should therefore apply where significant difficulties or inefficiencies are indeed observed but not otherwise. Applying the current regulation retroactively as per point Art 1.2.(b) to standards already adopted before the entry into force of this regulation would create massive legal uncertainty in relation to existing rights, both for SEP owners and implementers who have already concluded contracts granting them the right to use those SEPs.

Emendamento 182 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 4

#### Testo della Commissione

# 4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND *non* danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui *istituisce un elenco di* tali casi d'uso, norme o parti di esse, *ai fini del paragrafo 3*.

#### **Emendamento**

4. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui *include* tali casi d'uso, norme o parti di esse, *nell'ambito di applicazione del regolamento*.

Or. en

Emendamento 183 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 7

Testo della Commissione

**Emendamento** 

7. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE o delle corrispondenti disposizioni nazionali di diritto della concorrenza.

soppresso

Or. en

#### Motivazione

È un principio generale che i regolamenti non possono non rispettare le disposizioni del trattato.

Emendamento 184 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

# Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

#### Testo della Commissione

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto essenziale per una norma;

#### Emendamento

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto *che protegge la tecnologia* essenziale per una norma;

Or. en

# Emendamento 185 Maria Grapini

# Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto essenziale per una norma;

#### Emendamento

(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto *che si dimostri* essenziale per una norma;

Or. en

# **Emendamento 186 Geoffroy Didier**

# Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

#### Testo della Commissione

(2) "essenziale per una norma": significa che il brevetto contiene almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo conformi a una norma, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica;

#### Emendamento

(2) "essenziale per una norma": significa che il brevetto contiene almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo *completamente* conformi a una norma, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica;

Or. en

PE754.964v01-00 84/165 AM\1288943IT.docx

#### Motivazione

"Un'applicazione o un metodo completamente conformi a una norma": questa precisazione garantisce la conformità alla definizione dell'ETSI.

# Emendamento 187 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

# Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5

#### Testo della Commissione

(5) "organizzazione di normazione": qualsiasi organismo di normazione che elabori raccomandazioni o requisiti tecnici o di qualità per prodotti, processi di produzione, servizi o metodi e che non sia un'associazione industriale privata che sviluppa specifiche tecniche proprietarie;

#### Emendamento

(5) "organizzazione di normazione" *o* "SDO": qualsiasi organismo di normazione che elabori raccomandazioni o requisiti tecnici o di qualità per prodotti, processi di produzione, servizi o metodi e che non sia un'associazione industriale privata che sviluppa specifiche tecniche proprietarie; "titolare di un brevetto SEP":

Or. en

Emendamento 188
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

# Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7

#### Testo della Commissione

(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema;

# Emendamento

(7) "utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema *sul mercato dell'Unione europea*;

Or. en

**Emendamento 189 Geoffroy Didier** 

# Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) "royalty aggregata": l'importo massimo della royalty per tutti i brevetti essenziali per una norma;

soppresso

Or. en

Motivazione

Non più necessario nell'ambito della struttura riveduta.

Emendamento 190 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) "royalty aggregata": l'importo massimo della royalty per tutti i brevetti essenziali per una norma;

soppresso

Or. en

Emendamento 191
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) "royalty aggregata": l'importo massimo della royalty per tutti i brevetti essenziali per una norma;

soppresso

# **Emendamento 192 Geoffroy Didier**

# Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo con cui due o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno in licenza a terzi;

soppresso

Or. en

#### Motivazione

La nozione di "associazione industriale privata" non è chiara, al pari di "specifiche proprietarie". Non vi è alcun motivo per cui una norma proprietaria debba essere di fatto esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento. Gli obblighi relativi ai pool di brevetti di cui all'articolo 9 sono in contrasto con gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 4. Suggeriamo di sopprimere l'articolo 9 e quindi di eliminare la definizione di "pool di brevetti" di cui all'articolo 2.

# Emendamento 193 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

# Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione

(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo con cui due o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno in licenza a terzi;

# Emendamento

(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo con cui due o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno in licenza a terzi, mediante un'unica operazione e su base continuativa;

# Emendamento 194 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

# Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione

(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo con cui due o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno in licenza a terzi;

#### Emendamento

(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo *o un consorzio* con cui due o più titolari di brevetti SEP si concedono reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o li danno in licenza a terzi;

Or. en

Emendamento 195 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) "aggregatori di brevetti" o "PEA" o "troll dei brevetti": un soggetto caratterizzato da un modello commerciale di tipo "ottenere e affermare", allo scopo di generare profitti attraverso diritti di licenza, royalty e risarcimenti dei danni;

Or. en

Emendamento 196 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) "entità non in attività" o "NPE": un soggetto titolare di brevetti (attraverso acquisizione, sviluppo interno

PE754.964v01-00 88/165 AM\1288943IT.docx

#### o entrambi) ma che non li utilizza;

Or. en

Emendamento 197 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

(18 bis) "aggregatore di brevetti": un soggetto che deriva i suoi profitti dall'applicazione di brevetti o dalla concessione di licenze per i brevetti, ivi compresi danni o riconoscimenti economici derivanti dall'aggregazione di tali brevetti, e che non partecipa alla produzione, alla fabbricazione, alla vendita o alla distribuzione di beni o servizi che utilizzano le invenzioni brevettate, né alla ricerca e allo sviluppo di tali invenzioni, che non è un istituto di istruzione o di ricerca, né un'organizzazione di trasferimento delle tecnologie intesa ad agevolare la commercializzazione di innovazioni tecnologiche da essa stessa generate, e che non è un inventore singolo che aggrega brevetti originariamente riconosciutigli o brevetti relativi a tecnologie che ha originariamente sviluppato in prima persona;

Or. en

Emendamento 198 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

#### Testo della Commissione

#### **Emendamento**

(18 bis) "difficoltà o inefficienze di rilievo": impedimenti materiali al normale funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 199 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Obbligo di concedere una licenza a condizioni FRAND.

I titolari di brevetti essenziali per una norma che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, non rifiutano una licenza a una parte disposta ad accettare una licenza basata su condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 200 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP;

Emendamento

(a) creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP *nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati*;

PE754.964v01-00 90/165 AM\1288943IT.docx

**Emendamento 201** Maria Grapini

(c)

brevetti SEP;

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei

Emendamento

creare e amministrare un sistema di (c) valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP sulla base di criteri espliciti e verificabili;

Or. en

**Emendamento 202 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

**(f)** amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate;

soppresso

Or. en

Emendamento 203 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

**(f)** amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate;

soppresso

**Emendamento 204** Francisco Guerreiro a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

**(f)** amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate;

soppresso

Or. en

**Emendamento 205** Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

- (f) amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate;
- (f) amministrare un processo per agevolare gli accordi sulla determinazione delle royalty aggregate;

Or. en

**Emendamento 206** Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

offrire alle PMI corsi di (h) formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP;

Emendamento

offrire alle PMI e alle (h) microimprese corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP;

Or. en

PE754.964v01-00 92/165 AM\1288943IT.docx Emendamento 207 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) offrire alle PMI corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP; Emendamento

(h) offrire alle PMI *e alle start-up* corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP;

Or. en

Emendamento 208 Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Il centro di competenza è istituito 24 mesi prima dell'applicazione del presente regolamento. Il centro di competenza è dotato delle giuste competenze e risorse ed è coordinato con le organizzazioni regionali e mondiali in materia di proprietà intellettuale, quali l'Organizzazione europea dei brevetti e l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.

Or. en

**Emendamento 209 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

AM\1288943IT.docx 93/165 PE754.964v01-00

#### Testo della Commissione

(c) la versione della norma, la specifica tecnica e *le sezioni* della specifica tecnica per le quali il brevetto è considerato essenziale;

#### Emendamento

(c) la versione della norma, la specifica tecnica e *una sezione illustrativa* della specifica tecnica per le quali il brevetto è considerato essenziale;

Or. en

#### *Motivazione*

È inutile, oneroso e costoso richiedere l'identificazione di tutte le sezioni per le quali la norma è essenziale. È possibile che tale disposizione dia luogo a ulteriori controversie e non è necessaria per stabilire se un brevetto sia essenziale e debba pertanto essere oggetto di una licenza.

Emendamento 210 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

(i) l'esistenza di eventuali condizioni standard pubbliche per la concessione alle PMI di licenze per i brevetti SEP;

#### Emendamento

(i) l'esistenza di eventuali condizioni standard pubbliche per la concessione alle PMI *e alle start-up* di licenze per i brevetti SEP;

Or. en

**Emendamento 211 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *informazioni indicanti se sia stata effettuata* una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, e *un riferimento al* risultato;

#### Emendamento

(c) qualsiasi informazione indicante una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares effettuata prima della registrazione, e il risultato della

PE754.964v01-00 94/165 AM\1288943IT.docx

# verifica del carattere essenziale;

Or. en

**Emendamento 212 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

4 bis. Prima di registrare i loro brevetti, i titolari di brevetti SEP possono presentare volontariamente al centro di competenza i loro brevetti SEP ai fini della verifica del carattere essenziale.

Or. en

#### Motivazione

I titolari di brevetti SEP che applicano già la buona pratica in uso nell'industria di verificare sistematicamente il carattere essenziale dei loro brevetti non dovrebbero sottoporsi al processo ridondante e costoso di verifiche a campione di cui all'articolo 29.

Emendamento 213 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza crea e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP.

# Emendamento

1. Il centro di competenza crea e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP *nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati*;

Or. en

**Emendamento 214 Geoffroy Didier** 

AM\1288943IT.docx 95/165 PE754.964v01-00

# Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le condizioni standard pubbliche, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili; soppresso

Or. en

#### Motivazione

Riguarda informazioni che non sono realistiche o addirittura fattibili da condividere per i titolari di brevetti SEP. L'obbligo di condividere le informazioni di cui alla lettera b) dovrebbe ricadere sugli utilizzatori, in quanto sono gli unici da cui ci si può realisticamente aspettare che le forniscano (cfr. articolo 7).

Emendamento 215 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) le condizioni standard pubbliche per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, se disponibili; Emendamento

(c) le condizioni standard pubbliche per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI *e alle microimprese* ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, se disponibili;

Or. en

Emendamento 216 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

PE754.964v01-00 96/165 AM\1288943IT.docx

#### Testo della Commissione

(c) le condizioni standard pubbliche per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, se disponibili;

#### **Emendamento**

(c) le condizioni standard pubbliche per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI *e alle start-up* ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, se disponibili;

Or. en

**Emendamento 217 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b);

#### Emendamento

(d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti nonché su previsioni di prezzi, anticipazioni dei volumi di vendite e qualsiasi altro dato di mercato pertinente ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b);

Or. en

Emendamento 218
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) le informazioni sulle royalty aggregate ai sensi degli articoli 15, 16 e 17;

Emendamento

soppresso

Emendamento 219
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) le perizie di cui all'articolo 18;

soppresso

Or. en

Emendamento 220 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

- (k) la data e i motivi di cancellazione del brevetto SEP dalla banca dati ai sensi dell'articolo 25;
- (k) la data e i motivi di cancellazione del brevetto SEP dalla banca dati ai sensi dell'articolo 25 e una registrazione di tutte le informazioni pertinenti sul brevetto SEP cancellato;

Or. en

**Emendamento 221 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le seguenti informazioni contenute nella banca dati sono accessibili al pubblico: un elenco di "licenziatari riluttanti" contenente le organizzazioni che hanno dimostrato di adottare un comportamento "dilatorio", sia nei contenziosi che rifiutandosi di partecipare al processo della

PE754.964v01-00 98/165 AM\1288943IT.docx

# determinazione delle condizioni FRAND, ai sensi dell'articolo 46.

Or. en

# Emendamento 222 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

# Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

#### Testo della Commissione

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

#### Emendamento

1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta *una dichiarazione motivata per giustificare questa riservatezza e* una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

Or. en

**Emendamento 223 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

*Il titolare* di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:

#### Emendamento

*L'utilizzatore* di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:

# **Emendamento 224 Geoffroy Didier**

## Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera a

#### Testo della Commissione

(a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, nella misura in cui tali informazioni sono note *al titolare del* brevetto SEP;

#### Emendamento

(a) le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma nonché su previsioni di prezzi, anticipazioni dei volumi di vendite e qualsiasi altro dato di mercato pertinente, nella misura in cui tali informazioni sono note all'utilizzatore di un brevetto SEP;

Or. en

**Emendamento 225 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 7 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per la

norma e l'utilizzo in questione.

Emendamento

soppresso

Or. en

#### Motivazione

Non è possibile per i titolari di brevetti SEP fornire informazioni su potenziali prodotti e utilizzi di tecnologie brevettate. Queste informazioni dovrebbero essere fornite dagli utilizzatori e aggiunte alla banca dati. Inoltre, il nostro suggerimento di aggiungere le previsioni di prezzi, il volume delle vendite e altri dati di mercato pertinenti mira a rendere gli obblighi di trasparenza più equilibrati e quindi a incoraggiare l'adozione delle licenze di

PE754.964v01-00 100/165 AM\1288943IT.docx

brevetti SEP.

# **Emendamento 226 Geoffroy Didier**

# Proposta di regolamento Articolo 8 – lettera b

#### Testo della Commissione

(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate *prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]* da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

#### Emendamento

(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore

Or. en

# Emendamento 227 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

### Proposta di regolamento Articolo 8 – lettera b

#### Testo della Commissione

(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate *prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]* da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

#### Emendamento

(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

**Emendamento 228 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) qualsiasi informazione indicante una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares effettuata prima della registrazione del brevetto essenziale come descritto all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c).

Or. en

#### Motivazione

Mira a riconoscere la buona pratica in uso nell'industria dei titolari di brevetti SEP che già verificano sistematicamente il carattere essenziale dei loro brevetti.

soppresso

**Emendamento 229 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

Informazioni che devono fornire i pool di brevetti

I pool di brevetti pubblicano sui loro siti web almeno le informazioni seguenti e ne danno comunicazione al centro di competenza:

- (a) le norme soggette a licenze collettive;
- **(b)** gli azionisti o la struttura proprietaria dell'ente amministrativo;
- il processo di valutazione dei (c) brevetti SEP;
- l'elenco dei valutatori con (d)

PE754.964v01-00 102/165 AM\1288943IT.docx

#### residenza nell'Unione;

- (e) l'elenco dei brevetti SEP valutati e l'elenco dei brevetti SEP sotto licenza;
- (f) riferimenti incrociati alla norma a fini esemplificativi;
- (g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti o l'ente;
- (h) le politiche in materia di royalty e di sconti per categoria di prodotti;
- (i) gli accordi di licenza standard per categoria di prodotti;
- (j) l'elenco dei licenzianti di ciascuna categoria di prodotti;
- (k) l'elenco dei licenziatari di ciascuna categoria di prodotti.

Or. en

#### Motivazione

Gli obblighi relativi ai pool di brevetti di cui all'articolo 9 sono in contrasto con gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 4.

Emendamento 230 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) le politiche in materia di royalty e di sconti per categoria di prodotti;

(h) le politiche in materia di royalty, tra cui, se applicabile, la royalty aggregata trattenuta e il calcolo dettagliato per titolare di brevetto SEP nel pool, e di sconti per categoria di prodotti;

# Emendamento 231 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il centro di competenza verifica e riferisce in merito all'accuratezza delle informazioni pubblicate dai pool di brevetti conformemente al comma 1 con cadenza regolare e almeno una volta all'anno, sulla base della metodologia disponibile al pubblico, garantendo una verifica accurata, trasparente e coerente.

Or en

Emendamento 232 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al comma 1, i sondaggi sui brevetti, in caso di accordi di riservatezza e procedure riservate, forniscono le informazioni protette direttamente al centro di competenza.

Or. en

Emendamento 233 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro sei mesi dall'adozione di una sentenza relativa a brevetti SEP gli organi

1. Entro *al massimo* sei mesi dall'adozione di una sentenza relativa a

PE754.964v01-00 104/165 AM\1288943IT.docx

giurisdizionali competenti degli Stati membri trasmettono al centro di competenza informazioni su: brevetti SEP gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri trasmettono al centro di competenza informazioni su:

Or. en

Emendamento 234 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Chiunque può informare il centro di competenza su qualsiasi procedimento giudiziario *o di risoluzione alternativa delle controversie che riguardi un brevetto SEP*.

#### Emendamento

2. Chiunque può informare il centro di competenza su qualsiasi procedimento giudiziario.

Or. en

**Emendamento 235 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

## Articolo 11

# Informazioni sulle determinazioni delle condizioni FRAND

1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro sei mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.

AM\1288943IT.docx 105/165 PE754.964v01-00

soppresso

2. Il centro di competenza non può divulgare informazioni riservate senza il previo consenso della parte interessata.

Or. en

#### Motivazione

Alternative dispute resolution proceedings are voluntary, contractual in nature and confidential. This provision could endorse or permit breach of confidence/contract. It would undermine attempts at alternative dispute resolution for SEP licenses worldwide, nullifying the value of similar systems established by international arbitration institutions (e.g. ICC, LCIA, WIPO, AAA and many others). In addition, the EUIPO cannot be forcibly introduced to the confidentiality regimes of all SEP licensing resolution mechanisms, which are often established under non-EU jurisdictions.

Emendamento 236 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro sei mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.

soppresso

Or. en

Emendamento 237 Kosma Złotowski, Adam Bielan

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

PE754.964v01-00 106/165 AM\1288943IT.docx

#### Testo della Commissione

1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro *sei* mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.

#### **Emendamento**

1. I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro *quattro* mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.

Or. en

Emendamento 238 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro di competenza non può divulgare informazioni riservate senza il previo consenso della parte interessata.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 239
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

**Emendamento** 

(c bis) informare il pubblico e le eventuali parti interessate dell'esistenza di norme, con strumenti di ricerca facilmente accessibili;

# Emendamento 240 Maria Grapini

# Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

#### Testo della Commissione

3. Il centro di competenza inserisce nella banca dati la giurisprudenza degli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, delle giurisdizioni dei paesi terzi *e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie*.

#### Emendamento

3. Il centro di competenza inserisce nella banca dati la giurisprudenza degli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri *e* delle giurisdizioni dei paesi terzi.

Or. en

# Emendamento 241 Maria Grapini

# Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4

#### Testo della Commissione

4. Il centro di competenza raccoglie tutte le informazioni sulle condizioni FRAND, anche riguardo a eventuali sconti, che sono state rese pubbliche dai titolari di brevetti SEP, comunicate al centro di competenza ai sensi dell'articolo 11 e incluse nelle relazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND, e rende tali informazioni accessibili alle autorità pubbliche dell'Unione, compresi gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, previa richiesta scritta. I documenti riservati sono accompagnati da una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

#### Emendamento

Il centro di competenza raccoglie 4. tutte le informazioni sulle condizioni FRAND, anche riguardo a eventuali sconti, che sono state rese pubbliche dai titolari di brevetti SEP e incluse nelle relazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND, e rende tali informazioni accessibili alle autorità pubbliche dell'Unione, compresi gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, previa richiesta scritta. I documenti riservati sono accompagnati da una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

PE754.964v01-00 108/165 AM\1288943IT.docx

**Emendamento 242 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis Obbligo di buona fede

I titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP devono comportarsi in buona fede, prima, durante e dopo le negoziazioni delle licenze. Gli utilizzatori di brevetti SEP che usano la tecnologia standardizzata devono cercare in modo proattivo di ottenere una licenza dal titolare del brevetto SEP che possiede la tecnologia che utilizzano.

Or. en

## Motivazione

Gli utilizzatori che utilizzano o intendono utilizzare tecnologie standardizzate dovrebbero cercare di ottenere licenze per il loro utilizzo.

**Emendamento 243 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri che siano essenziali per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, se possibile tramite l'organizzazione di normazione o attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti:

Emendamento

1. *Le organizzazioni di normazione* notificano al centro di competenza:

**Emendamento 244 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) gli usi della norma noti ai titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica. soppresso

Or. en

**Emendamento 245 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

- 2. Tale notifica è effettuata entro *30 giorni* dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.
- 2. Tale notifica è effettuata entro *sei mesi* dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.

Or. en

#### *Motivazione*

Non è possibile per i titolari di brevetti SEP condividere le informazioni previste dal presente articolo, in particolare non in un arco di tempo di 30 giorni. Questo obbligo dovrebbe ricadere sugli enti di normazione e, per renderlo pratico, il periodo di tempo dovrebbe essere esteso a sei mesi.

Emendamento 246 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5

PE754.964v01-00 110/165 AM\1288943IT.docx

5. Il centro di competenza informa della pubblicazione anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, *ove possibile*, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti SEP.

#### Emendamento

5. Il centro di competenza informa della pubblicazione anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa anche i singoli titolari di brevetti SEP noti o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti SEP.

Emendamento

Or. en

**Emendamento 247 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

# soppresso

# Articolo 15

Notifica di una royalty aggregata al centro di competenza

- 1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.
- 2. La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
- (a) la denominazione commerciale della norma;
- (b) l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma;
- (c) i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1;

AM\1288943IT.docx 111/165 PE754.964v01-00

- (d) la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei titolari di brevetti SEP;
- (e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma;
- (f) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);
- (g) la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale;
- (h) l'eventuale periodo di validità della royalty aggregata di cui al paragrafo 1.
- 3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:
- (a) della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c); o
- (b) in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma.
- 4. Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.

Or. en

#### Motivazione

The provision for SEP holders to collectively set an aggregate royalty for their SEPs risks a breach of competition law principles. The aggregate royalty may, in any event, be calculated from individual rates that SEP holders are encouraged to publish. The determination of an aggregate royalty for an entire standard and specific use cases that the Commission proposes is fraught with difficulty and it has so far only been attempted a few times by national courts outside the EU. The few such cases have so far clearly demonstrated that the determination of an aggregate royalty for SEPs is a task that belongs to the courts of law. More generally, the Commission proposal appears to allow top-down price regulation, which is an infringement of Union principles unless there is a clear evidence of market failure (which in this case is absent). This provision should therefore be removed.

# Emendamento 248 Maria Grapini

# Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

#### Articolo 15

soppresso

Notifica di una royalty aggregata al centro di competenza

- 1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.
- 2. La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
- (a) la denominazione commerciale della norma;
- (b) l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma;
- (c) i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1;
- (d) la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei titolari di brevetti SEP;
- (e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma;
- (f) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);
- (g) la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale;
- (h) l'eventuale periodo di validità della royalty aggregata di cui al paragrafo 1.

- 3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:
- (a) della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c); o
- (b) in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma.
- 4. Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 249
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

# Articolo 15

Notifica di una royalty aggregata al centro di competenza

- 1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.
- 2. La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
- (a) la denominazione commerciale della norma;
- (b) l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma;
- (c) i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al

Emendamento

soppresso

PE754.964v01-00 114/165 AM\1288943IT.docx

# paragrafo 1;

- (d) la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei titolari di brevetti SEP;
- (e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma;
- (f) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);
- (g) la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale;
- (h) l'eventuale periodo di validità della royalty aggregata di cui al paragrafo 1.
- 3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:
- (a) della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c); o
- (b) in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma.
- 4. Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 250 Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Notifica di una royalty aggregata al

# centro di competenza

- 1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.
- 2. La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
- (a) la denominazione commerciale della norma;
- (b) l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma;
- (c) i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1;
- (d) la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei titolari di brevetti SEP;
- (e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma;
- (f) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);
- (g) la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale;
- (h) l'eventuale periodo di validità della royalty aggregata di cui al paragrafo 1.
- 3. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:
- (a) della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c); o
- (b) in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma.

4. Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.

Or. en

**Emendamento 251 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

#### Articolo 16

Revisione della royalty aggregata

- 1. In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.
- 2. Il centro di competenza pubblica nella banca dati la royalty aggregata iniziale e la royalty aggregata riveduta, mentre nel registro pubblica i motivi della revisione.

Or. en

# *Motivazione*

The provision for SEP holders to collectively set an aggregate royalty for their SEPs is a risk of breach of competition law principles. The aggregate royalty may, in any event, be calculated from individual rates that SEP holders are encouraged to publish. The determination of an aggregate royalty for an entire standard and specific use cases that the Commission proposes is fraught with difficulty and it has so far only been attempted a few times by national courts outside the EU. The few such cases have so far clearly demonstrated that the determination of an aggregate royalty for SEPs is a task that belongs to the courts of law. More generally, the Commission proposal appears to allow top-down price regulation, which is an infringement of the European Union principles unless there is a clear evidence of market failure (which in this case is absent). This provision should therefore be removed.

**Emendamento 252 Francisco Guerreiro** 

AM\1288943IT.docx 117/165 PE754.964v01-00

# a nome del gruppo Verts/ALE

# Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

## Articolo 16

# soppresso

soppresso

Revisione della royalty aggregata

- 1. In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.
- 2. Il centro di competenza pubblica nella banca dati la royalty aggregata iniziale e la royalty aggregata riveduta, mentre nel registro pubblica i motivi della revisione.

Or. en

Emendamento 253 Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

## Articolo 16

# Revisione della royalty aggregata

- 1. In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.
- 2. Il centro di competenza pubblica nella banca dati la royalty aggregata iniziale e la royalty aggregata riveduta, mentre nel registro pubblica i motivi della revisione.

Or. en

# **Emendamento 254 Geoffroy Didier**

# Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

## Articolo 17

Processo per agevolare gli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata

- 1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.
- 2. Tale richiesta è presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma o entro 120 giorni dalla prima vendita di un nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione per gli utilizzi non noti al momento della pubblicazione della norma.
- 3. La richiesta contiene le informazioni seguenti:
- (a) la denominazione commerciale della norma;
- (b) la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica o la data della prima vendita del nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione;
- (c) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1;
- (d) i nomi e i dati di contatto dei titolari di brevetti SEP che sostengono la richiesta;
- (e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei

soppresso

potenziali brevetti rivendicati come essenziali per la norma.

- 4. Il centro di competenza informa i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.
- 5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.
- 6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
- 7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.
- 8. Se i contributori si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Or. en

Emendamento 255 Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Processo per agevolare gli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata

PE754.964v01-00 120/165 AM\1288943IT.docx

- 1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.
- 2. Tale richiesta è presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma o entro 120 giorni dalla prima vendita di un nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione per gli utilizzi non noti al momento della pubblicazione della norma.
- 3. La richiesta contiene le informazioni seguenti:
- (a) la denominazione commerciale della norma;
- (b) la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica o la data della prima vendita del nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione;
- (c) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1;
- (d) i nomi e i dati di contatto dei titolari di brevetti SEP che sostengono la richiesta;
- (e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei potenziali brevetti rivendicati come essenziali per la norma.
- 4. Il centro di competenza informa i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.
- 5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al

#### processo.

- 6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
- 7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.
- 8. Se i contributori si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Or. en

Emendamento 256
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

# Articolo 17

Processo per agevolare gli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata

- 1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.
- Tale richiesta è presentata entro
   giorni dalla pubblicazione della norma

PE754.964v01-00 122/165 AM\1288943IT.docx

o entro 120 giorni dalla prima vendita di un nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione per gli utilizzi non noti al momento della pubblicazione della norma.

- 3. La richiesta contiene le informazioni seguenti:
- (a) la denominazione commerciale della norma;
- (b) la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica o la data della prima vendita del nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione;
- (c) gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1;
- (d) i nomi e i dati di contatto dei titolari di brevetti SEP che sostengono la richiesta;
- (e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei potenziali brevetti rivendicati come essenziali per la norma.
- 4. Il centro di competenza informa i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.
- 5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.
- 6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
- 7. Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non effettuino una notifica congiunta entro 6 mesi dalla nomina del

conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.

8. Se i contributori si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.

Or. en

Emendamento 257 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.

## Emendamento

1. I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 25 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.

Or. en

Emendamento 258 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

#### Emendamento

4 bis. Il centro di competenza pubblica un invito a manifestare interesse per invitare a partecipare al processo altri titolari di brevetti SEP relativi alla norma, gli attuali utilizzatori e gli utilizzatori che intendono immettere sul mercato prodotti

PE754.964v01-00 124/165 AM\1288943IT.docx

# nel rispetto della norma.

Or. en

# Emendamento 259 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

# Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.

#### Emendamento

5. Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari *e gli utilizzatori* di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.

Or. en

Emendamento 260 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

# Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

#### Emendamento

6. I titolari *e gli utilizzatori* di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Or. en

Emendamento 261 Francisco Guerreiro a nome del gruppo Verts/ALE Proposta di regolamento Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 262 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 263 Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

**Emendamento 264 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

PE754.964v01-00 126/165 AM\1288943IT.docx

## Motivazione

The provision for SEP holders to collectively set an aggregate royalty for their SEPs is a risk of breach of competition law principles. The aggregate royalty may, in any event, be calculated from individual rates that SEP holders are encouraged to publish. The determination of an aggregate royalty for an entire standard and specific use cases that the Commission proposes is fraught with difficulty and it has so far only been attempted a few times by national courts outside the EU. The few such cases have so far clearly demonstrated that the determination of an aggregate royalty for SEPs is a task that belongs to the courts of law. More generally, the Commission proposal appears to allow top-down price regulation, which is an infringement of the European Union principles unless there is a clear evidence of market failure (which in this case is absent). This provision should therefore be removed.

Emendamento 265 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) descrizione del prodotto finale in cui deve essere utilizzato.

Or. en

Emendamento 266 Kosma Złotowski, Adam Bielan

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti della norma, comprese le pertinenti quote

# Emendamento

5. I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti della norma, comprese le pertinenti quote

di mercato nell'Unione.

di mercato nell'Unione. Gli utilizzatori forniscono informazioni su tutti gli utilizzi attuali o potenziali rilevanti della norma.

Or. en

Emendamento 267 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

# Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6

#### Testo della Commissione

6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma e utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

#### Emendamento

6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma e utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI *e start-up*, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

Or. en

Emendamento 268 Kosma Złotowski, Adam Bielan

# Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6

## Testo della Commissione

6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma e utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato

## Emendamento

6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 15 % di tutti i brevetti SEP per la norma e utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 5 % della quota di mercato

PE754.964v01-00 128/165 AM\1288943IT.docx

nell'Unione o almeno 10 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

nell'Unione o almeno 10 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

Or. en

Emendamento 269 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

# Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma *e* utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

#### Emendamento

6. Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma o utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori con un livello adeguato di esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.

Or. en

Emendamento 270 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

8. In seguito alla nomina, il panel chiede *ai titolari di brevetti SEP* partecipanti di provvedere entro un mese a:

#### Emendamento

8. In seguito alla nomina, il panel chiede *alle parti* partecipanti di provvedere entro un mese a:

Or. en

Emendamento 271 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) fornire qualsiasi elemento di prova o osservazione per aiutare il panel a formulare un parere su una royalty aggregata.

Or. en

Emendamento 272 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. Le motivazioni di eventuali opinioni divergenti sono specificate in un allegato della perizia.

#### **Emendamento**

11. La perizia contiene *il canone di royalty aggregato raccomandato*, una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. Le motivazioni di eventuali opinioni divergenti sono specificate in un allegato della perizia.

Or. en

Emendamento 273 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 13 bis (nuovo)

PE754.964v01-00 130/165 AM\1288943IT.docx

#### **Emendamento**

13 bis. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri possono chiedere al centro di competenza una perizia/un elemento di prova su una royalty aggregata.

Or. en

Emendamento 274
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni *a decorrere dalla prima tra le date seguenti*:

#### Emendamento

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni dalla pubblicazione da parte del centro di competenza della norma e delle relative informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7

Or. en

**Emendamento 275 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla prima tra le date seguenti:

# Emendamento

1. Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma o parte di essa o per il caso d'uso in un atto delegato ai sensi dell'articolo 66 entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'atto delegato in questione.

## Motivazione

Emendamento necessario per tenere conto della nuova procedura che determina l'ambito di applicazione del regolamento.

**Emendamento 276 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la norma e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7; soppresso

Or. en

**Emendamento 277 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la royalty aggregata e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 11. soppresso

Or. en

**Emendamento 278 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

PE754.964v01-00 132/165 AM\1288943IT.docx

#### **Emendamento**

4. Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

soppresso

Or. en

#### Motivazione

Questa disposizione ha un effetto del tutto sproporzionato in quanto un brevetto sospeso diventa inapplicabile. La disposizione conferisce all'EUIPO, un organo amministrativo dell'UE, poteri che sostituiscono le decisioni dei giudici nazionali e il tribunale unificato dei brevetti. La cancellazione dal registro rende un brevetto inapplicabile (ossia lo priva di qualsiasi valore).

Emendamento 279 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se un brevetto SEP è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 4, la data di registrazione corrisponde alla data in cui sono state corrette le inesattezze o sono state fornite le informazioni mancanti.

Or. en

Emendamento 280 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

**Emendamento** 

5. Il titolare di un brevetto SEP il cui soppresso

AM\1288943IT.docx 133/165 PE754.964v01-00

brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 4, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda, le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.

Or. en

**Emendamento 281 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 4, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda, le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.

soppresso

Or. en

# Motivazione

Questa disposizione ha un effetto del tutto sproporzionato in quanto un brevetto sospeso diventa inapplicabile. La disposizione conferisce all'EUIPO, un organo amministrativo dell'UE, poteri che sostituiscono le decisioni dei giudici nazionali e il tribunale unificato dei brevetti. La cancellazione dal registro rende un brevetto inapplicabile (ossia lo priva di

PE754.964v01-00 134/165 AM\1288943IT.docx

qualsiasi valore).

**Emendamento 282 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.

soppresso

Or. en

#### Motivazione

Questa disposizione ha un effetto del tutto sproporzionato in quanto un brevetto sospeso diventa inapplicabile. La disposizione conferisce all'EUIPO, un organo amministrativo dell'UE, poteri che sostituiscono le decisioni dei giudici nazionali e il tribunale unificato dei brevetti. La cancellazione dal registro rende un brevetto inapplicabile (ossia lo priva di qualsiasi valore).

Emendamento 283 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 5, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla

soppresso

AM\1288943IT.docx 135/165 PE754.964v01-00

domanda le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.

Or. en

**Emendamento 284 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 5, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.

soppresso

Or. en

## Motivazione

Questa disposizione ha un effetto del tutto sproporzionato in quanto un brevetto sospeso diventa inapplicabile. La disposizione conferisce all'EUIPO, un organo amministrativo dell'UE, poteri che sostituiscono le decisioni dei giudici nazionali e il tribunale unificato dei brevetti. La cancellazione dal registro rende un brevetto inapplicabile (ossia lo priva di qualsiasi valore).

Emendamento 285 Maria Grapini

PE754.964v01-00 136/165 AM\1288943IT.docx

# Proposta di regolamento Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

# Articolo 24

soppresso

Effetti dell'assenza di registrazione o della sospensione della registrazione dei brevetti SEP

- 1. Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.
- 2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.
- 3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti che stabiliscono una royalty per un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto.
- 4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso

AM\1288943IT.docx 137/165 PE754.964v01-00

chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.

5. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro investito della decisione su una questione relativa a un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri verifica, nel quadro della decisione sulla ricevibilità dell'azione, se il brevetto SEP sia stato registrato.

Or. en

**Emendamento 286 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 24

Testo della Commissione

# Articolo 24

Effetti dell'assenza di registrazione o della sospensione della registrazione dei brevetti SEP

- 1. Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.
- 2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito

Emendamento

soppresso

PE754.964v01-00 138/165 AM\1288943IT.docx

dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti che stabiliscono una royalty per un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto.

I paragrafi 1 e 2 si applicano anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.

5. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro investito della decisione su una questione relativa a un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri verifica, nel quadro della decisione sulla ricevibilità dell'azione, se il brevetto SEP sia stato registrato.

Or. en

#### Motivazione

Questa disposizione è incompatibile con il diritto fondamentale di proprietà, sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01) TFUE, e la sua inosservanza non dovrebbe essere consentita al solo scopo di incoraggiare il rispetto di un procedimento amministrativo.

Emendamento 287 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

1. Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

#### **Emendamento**

1. Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere *concesso in licenza o utilizzato* a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro, fatti salvi i brevetti SEP concessi in licenza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 288 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

soppresso

Or. en

Emendamento 289 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

PE754.964v01-00 140/165 AM\1288943IT.docx

2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non *ha diritto a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione* di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

#### **Emendamento**

2. Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non *può avviare azioni per violazioni* di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.

Or. en

Emendamento 290 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti che stabiliscono una royalty per un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di brevetti non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto.

soppresso

Or. en

Emendamento 291 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Lara Comi, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4

AM\1288943IT.docx 141/165 PE754.964v01-00

#### Emendamento

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.

soppresso

Or. en

Emendamento 292 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il centro di competenza cancella il brevetto SEP dal registro e dalla banca dati.

Emendamento

3. Il centro di competenza cancella il brevetto SEP dal registro e dalla banca dati. Il centro di competenza conserva e rende pubbliche le informazioni relative ai brevetti SEP che sono stati rimossi dal registro.

Or. en

Emendamento 293
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Al conciliatore sono attribuiti i compiti seguenti:

Emendamento

2. Il conciliatore interviene in una procedura di determinazione delle

PE754.964v01-00 142/165 AM\1288943IT.docx

# condizioni FRAND.

Or. en

**Emendamento 294 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al conciliatore sono attribuiti i compiti seguenti:

2. **II** conciliatore:

Or. en

Emendamento 295 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al conciliatore sono attribuiti i compiti seguenti:

2. Il conciliatore interviene in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 296 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;

soppresso

Or. en

Emendamento 297
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;

Or. en

**Emendamento 298 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;

soppresso

soppresso

soppresso

Or. en

Emendamento 299 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) fornire un parere non vincolante su una royalty aggregata;

Or. en

PE754.964v01-00 144/165 AM\1288943IT.docx

Emendamento 300 Francisco Guerreiro a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) fornire un parere non vincolante su una royalty aggregata;

soppresso

Or. en

**Emendamento 301 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

**Emendamento** 

(b) fornire un parere non vincolante su una royalty aggregata;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'eliminazione del meccanismo di royalty aggregate.

Emendamento 302 Francisco Guerreiro a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) intervenire in una procedura di soppresso determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 303 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) intervenire in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND.

soppresso

Or. en

Emendamento 304 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il centro di competenza nomina [10] valutatori dal relativo elenco in qualità di valutatori inter pares per un periodo di [tre] anni.

Emendamento

4. Il centro di competenza nomina [10] valutatori dal relativo elenco in qualità di valutatori inter pares per un periodo di [tre] anni, *che agiscono in forma anonima*.

Or. en

**Emendamento 305 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

**Emendamento** 

4 bis. Nell'istituire e gestire l'elenco di esperti ai sensi dell'articolo 3, lettera b), il centro di competenza si attiene ai seguenti requisiti:

(a) prima di nominare un esperto, il centro di competenza effettua una

PE754.964v01-00 146/165 AM\1288943IT.docx

valutazione approfondita delle affiliazioni passate al fine di individuare eventuali conflitti di interesse;

(b) il centro di competenza si assicura che ogni persona nominata nell'elenco disponga delle competenze necessarie per svolgere i compiti richiesti.

In particolare, gli esperti devono possedere almeno le seguenti qualifiche:

- qualifica di mandatario per brevetti europei a norma dei requisiti stabiliti dall'Istituto europeo dei brevetti (EPI), compreso l'esame di qualifica europeo;
- esperienza sostanziale di almeno 10 anni nel settore dei brevetti e nella risoluzione delle controversie relative ai brevetti in Europa;
- conoscenza comprovata degli impegni FRAND e conoscenza approfondita delle organizzazioni di normazione;
- solida preparazione tecnica nei settori tecnologici rilevanti (telecomunicazioni, elettronica).

Or. en

#### Motivazione

Il suggerimento della proposta di affidare a esperti esterni le funzioni più importanti del centro di competenza (royalty aggregate, formulazione di un parere non vincolante su una royalty aggregata, intervento in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND) solleva notevoli preoccupazioni in termini di coerenza, qualità e imparzialità. Il regolamento stesso deve prevedere requisiti sufficienti, sia per evitare qualsiasi conflitto di interessi, sia per garantire la qualifica professionale degli esperti.

Emendamento 306 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il centro di competenza richiede

che i valutatori possiedano sempre requisiti di sufficiente onorabilità, indipendenza, imparzialità nonché le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti per esercitare le loro funzioni.

Or. en

Emendamento 307 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Il centro di competenza effettua una valutazione caso per caso per confermare che qualsiasi situazione di conflitto di interessi diretto o indiretto incide negativamente sulle prestazioni del valutatore o del conciliatore.

Or. en

Emendamento 308 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Il centro di competenza crea un repertorio di relazioni di conciliazione e garantisce che la versione riservata sia accessibile solo ai conciliatori.

Or. en

Emendamento 309 Francisco Guerreiro a nome del gruppo Verts/ALE

PE754.964v01-00 148/165 AM\1288943IT.docx

# Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 310 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

**Emendamento 311 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Entro il [OP: inserire la data

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

AM\1288943IT.docx 149/165 PE754.964v01-00

IT

corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:

Or. en

#### Motivazione

Per coerenza con l'eliminazione del meccanismo di royalty aggregate.

**Emendamento 312 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta;

soppresso

Or. en

Emendamento 313 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta;

(a) i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta, *le necessarie qualifiche*, *l'esperienza e i criteri di imparzialità*;

Or. en

# Emendamento 314 Maria Grapini

# Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

#### Emendamento

- (b) le procedure previste dagli articoli *17, 18,* 31 e 32 e dal titolo VI.
- (b) le procedure previste dagli articoli 31 e 32 e dal titolo VI.

Or. en

Emendamento 315
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

# Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

#### Emendamento

- (b) le procedure previste dagli articoli *17, 18,* 31 e 32 e dal titolo VI.
- (b) le procedure previste dagli articoli 31 e 32 e dal titolo VI.

Or. en

**Emendamento 316 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

#### Emendamento

- (b) le procedure previste dagli articoli *17*, *18*, 31 e 32 e dal titolo VI.
- (b) le procedure previste dagli articoli 31 e 32 e dal titolo VI.

Or. en

**Emendamento 317 Geoffroy Didier** 

AM\1288943IT.docx 151/165 PE754.964v01-00

# Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

#### Testo della Commissione

1. Il centro di competenza svolge una procedura di selezione dei candidati basata sui requisiti stabiliti *nell'atto di esecuzione di cui* all'articolo 26, paragrafo 5.

#### Emendamento

1. Il centro di competenza svolge una procedura di selezione dei candidati basata sui requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 5.

Or. en

# Emendamento 318 Maria Grapini

# Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

#### Testo della Commissione

1. Il centro di competenza svolge una procedura di selezione dei candidati basata sui requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

#### Emendamento

1. Il centro di competenza svolge una procedura di selezione *trasparente* dei candidati basata sui requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

Or. en

# Emendamento 319 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

# Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

#### Testo della Commissione

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati *adatti al* ruolo di valutatori o conciliatori. Possono esservi diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

#### Emendamento

2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati *qualificati e imparziali per il* ruolo di valutatori o conciliatori. Possono esservi diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Or. en

PE754.964v01-00 152/165 AM\1288943IT.docx

# **Emendamento 320 Geoffroy Didier**

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel caso in cui non abbia ancora istituito un elenco di candidati valutatori o conciliatori al momento delle prime registrazioni o della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invita esperti ad hoc autorevoli che soddisfino i requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

Emendamento

soppresso

Or. en

**Emendamento 321 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La verifica del carattere essenziale può essere effettuata su un solo brevetto SEP per ciascuna famiglia di brevetti.

## Emendamento

3. La verifica del carattere essenziale può essere effettuata su un solo brevetto SEP per ciascuna famiglia di brevetti e non è effettuata su brevetti essenziali che sono stati sottoposti a verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), o dell'articolo 4 bis.

Or. en

#### Motivazione

I titolari di brevetti SEP che applicano già la buona pratica in uso nell'industria di verificare sistematicamente il carattere essenziale dei loro brevetti non dovrebbero sottoporsi al processo ridondante e costoso di verifiche a campione di cui all'articolo 29.

# Emendamento 322 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

# Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

#### Testo della Commissione

1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

#### Emendamento

1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale, eccetto nel caso in cui tali imprese siano un aggregatore di brevetti o siano controllate direttamente o indirettamente da una persona giuridica che non risponde alla definizione di micro o piccola impresa. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 323 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

PE754.964v01-00 154/165 AM\1288943IT.docx

# Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4

#### Testo della Commissione

4. Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del carattere essenziale di cui all'articolo 8. non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale. Il risultato della precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.

#### Emendamento

4. Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del carattere essenziale effettuata, in buona fede, da un valutatore indipendente nel contesto di un pool di brevetti, non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale, se verificati i criteri di cui all'articolo 29, paragrafo 4 bis. Il risultato della precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.

Or. en

Emendamento 324 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I pool di brevetti trasmettono al centro di competenza tutte le informazioni sulla metodologia della verifica del carattere essenziale e sui criteri utilizzati per la selezione dei valutatori.

Or. en

**Emendamento 325 Geoffroy Didier** 

AM\1288943IT.docx 155/165 PE754.964v01-00

# Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ogni titolare di brevetti SEP può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.

soppresso

Or. en

**Emendamento 326 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Qualsiasi utilizzatore può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.

soppresso

Or. en

## Motivazione

Ci sono già molti titolari di brevetti SEP e un numero ancora maggiore di utilizzatori e la tendenza non può che essere al rialzo. Questa disposizione lascia agli utilizzatori la possibilità di contestare collettivamente un numero molto elevato di brevetti SEP registrati, anche se a proprie spese. L'onere che ne deriva per l'EUIPO rischia di causare ritardi, che possono essere utilizzati per giustificare ritardi nella negoziazione delle licenze SEP.

Emendamento 327
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

PE754.964v01-00 156/165 AM\1288943IT.docx

# Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione

soppresso

6. Qualsiasi utilizzatore può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.

Or. en

Emendamento 328 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il valutatore può invitare il titolare del brevetto SEP interessato a presentare le proprie osservazioni, entro un termine stabilito dal valutatore.

#### Emendamento

Emendamento

2. Il valutatore può invitare il titolare *o l'utilizzatore* del brevetto SEP interessato a presentare le proprie osservazioni, entro un termine stabilito dal valutatore.

Or. en

Emendamento 329 Maria-Manuel Leitão-Marques, Tiemo Wölken

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il centro di competenza notifica il parere motivato definitivo al titolare del brevetto SEP.

6. Il centro di competenza notifica il parere motivato definitivo al titolare del brevetto SEP *e a tutte le altre parti che hanno fornito osservazioni o elementi di prova*.

AM\1288943IT.docx 157/165 PE754.964v01-00

**Emendamento 330 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La determinazione delle condizioni FRAND in relazione a una norma e a un utilizzo per i quali è stata effettuata un'iscrizione nel registro è avviata da una delle persone seguenti:

#### Emendamento

1. La determinazione delle condizioni FRAND in relazione a una norma e a un utilizzo per i quali è stata effettuata un'iscrizione nel registro può essere avviata in qualsiasi momento sei mesi dopo l'inizio delle negoziazioni per la concessione di licenze tra il titolare di brevetti SEP e l'utilizzatore da una delle persone seguenti:

Or. en

**Emendamento 331 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) la determinazione delle condizioni FRAND non si applica agli accordi di licenza esistenti durante il loro periodo di validità e di rinnovo.

Or. en

**Emendamento 332 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3

PE754.964v01-00 158/165 AM\1288943IT.docx

#### Testo della Commissione

# 3. Alla determinazione delle condizioni FRAND può dare avvio una parte o possono aderire le parti per risolvere volontariamente controversie relative alle condizioni FRAND.

#### Emendamento

3. Alla determinazione delle condizioni FRAND può dare avvio una parte o possono aderire le parti per risolvere volontariamente controversie relative alle condizioni FRAND solo nella misura in cui le parti hanno avviato negoziazioni per la concessione di licenze da almeno sei mesi.

Or. en

Emendamento 333 Arba Kokalari, Jörgen Warborn

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

esto detta Commissione

4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale

Emendamento

soppresso

competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

**Emendamento 334 Geoffroy Didier** 

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della

#### Emendamento

4. La determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio.

PE754.964v01-00 160/165 AM\1288943IT.docx

determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

#### Motivazione

FRAND is by nature a process to facilitate licensing negotiations. The FRAND determination process should only occur when licensing negotiations are underway between SEP holders and implementers. Existing negotiations are the sign that a functioning market exists, and that parties are likely to negotiate FRAND conditions more easily. This approach optimizes the alignment of royalty rates with market realities. Moreover, the mandatory nature of the determination implies that parties seldom engage in voluntary cooperation and FRAND negotiation on good terms, when it is in fact the norm – litigation on FRAND matters is a rare occurrence. It is preferable to allow parties to choose when and how to engage in the FRAND determination process on a voluntary basis, to foster goodwill and mutually beneficial outcomes. The FRAND determination should proceed in parallel with any court proceedings in order to respect the sovereignty of national jurisdictions.

Emendamento 335
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 *prima di un procedimento giudiziario* non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio *di natura finanziaria* nei confronti del presunto autore della violazione. *Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la* 

#### **Emendamento**

4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio nei confronti del presunto autore della violazione. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle

consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 336 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

#### Testo della Commissione

4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto

#### Emendamento

L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio nei confronti del presunto autore della violazione. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale

PE754.964v01-00 162/165 AM\1288943IT.docx

nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

competente di uno Stato membro a tale scopo. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

# Emendamento 337 Maria da Graça Carvalho, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera

# Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

#### Testo della Commissione

4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa

#### Emendamento

4. L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1 prima di un procedimento giudiziario non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio nei confronti del presunto autore della violazione. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale

 essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 338
Francisco Guerreiro
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Una volta conclusa la determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, è resa disponibile alle parti.

Emendamento

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 339 Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione

soppresso

5. Una volta conclusa la determinazione delle condizioni FRAND,

PE754.964v01-00 164/165 AM\1288943IT.docx

l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, è resa disponibile alle parti.

Or. en